

**RISPOSTA DI 2i RETE GAS S.p.A. AL
DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 385/2018/R/EFR**

**ORIENTAMENTI INERENTI LA DEFINIZIONE DEL CONTRIBUTO TARIFFARIO
NELL'AMBITO DEL MECCANISMO DEI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA**

OSSERVAZIONI GENERALI

2i Rete Gas formula di seguito le proprie osservazioni in merito agli orientamenti contenuti nel documento per la consultazione 385/2018/R/efr (di seguito DCO), riguardanti l'adeguamento, in esito alle modifiche introdotte dal decreto interministeriale 10 maggio 2018 (pubblicato in G.U. il 10 luglio 2018 – di seguito DM), delle regole di definizione del contributo tariffario a copertura dei costi sostenuti dai distributori soggetti agli obblighi del meccanismo dei titoli di efficienza energetica (TEE).

Le novità introdotte con il recente DM rendono infatti non più necessari alcuni elementi delle precedenti regole di definizione del contributo, mentre per altri aspetti di tali regole è essenziale l'introduzione di adeguate e ben calibrate modifiche, nell'interesse del corretto funzionamento del meccanismo nel suo complesso.

Preliminarmente si rileva che l'analisi, richiamata nel DCO, relativa alla correlazione del contributo con gli scambi di TEE avvenuti sul mercato rispetto a quelli tramite accordi bilaterali (di seguito "TEE bilaterali" o anche solo "bilaterali") e la considerazione che i prezzi degli scambi tramite bilaterali non siano realmente rappresentativi del valore dei titoli (in particolare quando associati ad attività collaterali nel settore dei servizi energetici, il cui prezzo è definito in esito a diverse valutazioni), continuano a risultare del tutto valide, nonostante il disposto normativo stabilito dal DM preveda che il contributo tariffario debba essere definito dall'Autorità in modo tale da riflettere *"l'andamento dei prezzi dei certificati bianchi riscontrato sul mercato organizzato, nonché registrato sugli scambi bilaterali, qualora inferiore a 250 euro"*.

Proprio alla luce della considerazione di cui sopra, chiaramente sottolineata anche nel DCO (cfr. par. 3.7), si nutrono non poche perplessità per la modalità secondo cui l'Autorità prefigura di tener conto anche dei prezzi dei TEE scambiati tramite bilaterali, attraverso un meccanismo che, alla luce del progressivo aumento degli scambi appunto tramite bilaterali (come osservato al punto 3.8 del DCO in riferimento agli ultimi mesi dello scorso anno d'obbligo¹), corre il rischio di far pesare in misura preponderante il valore relativo a questi ultimi nella definizione del contributo tariffario, rispetto ai valori rappresentativi dell'andamento degli scambi sul mercato organizzato. Condizione, questa, che pare poco coerente con la constatazione che i prezzi degli scambi tramite bilaterali non siano realmente rappresentativi del valore dei titoli sul mercato, a cui devono necessariamente e in prevalenza rivolgersi i soggetti obbligati come 2i Rete Gas, non appartenenti a Gruppi societari in

¹ Gli scambi tramite bilaterali negli ultimi dodici mesi hanno costituito circa il 49% del totale degli scambi e, nel solo mese di maggio 2018, il 78%.

cui sono presenti anche soggetti produttori di titoli.

Le modalità con cui nel DCO si prefigura di tener conto del prezzo registrato sugli scambi bilaterali, ove non diversamente ricalibrate rispetto a quanto illustrato, rischiano di depotenziare notevolmente alcune delle misure introdotte con il recente DM, non consentendo il superamento delle note criticità riscontrate dai soggetti obbligati nel conseguimento degli obiettivi ad essi assegnati e derivanti dalla notevole volatilità dei prezzi dei TEE. E ciò con l'ulteriore rischio, per i soggetti obbligati, di incorrere quasi sicuramente in quella che il DM ha di fatto disegnato come una sorta di sanzione predeterminata, tra i 10 e i 15 €/TEE, nel caso in cui, per raggiungere l'obiettivo minimo, ci si avvalga della facoltà di richiedere al GSE l'emissione di titolo "allo scoperto" che poi non si riescono successivamente a riscattare².

Prima di formulare specifiche osservazioni circa i singoli spunti di consultazione, si evidenziano pertanto - di seguito - le principali perplessità rilevate in generale circa gli orientamenti delineati nel DCO, con proposte alternative volte a contenere quelli che si ritiene possano essere effetti negativi o distorsivi delle misure prefigurate.

1. Eccessiva ampiezza dell'intervallo entro cui considerare i prezzi degli scambi tramite bilaterali che concorrono alla definizione del loro "prezzo rilevante mensile".

Alla luce delle considerazioni sopra riportate e della contestuale necessità di riflettere in una certa misura, nella regola di determinazione del contributo tariffario, anche l'andamento dei prezzi registrato sugli scambi bilaterali, si ritiene ragionevole e condivisibile l'intendimento di prevedere opportuni accorgimenti atti a limitare gli effetti di eventuali prezzi di scambio tramite bilaterali troppo volatili o scostati rispetto al prezzo di mercato. Tuttavia, come sarà meglio spiegato in risposta allo spunto di consultazione Q3, non si ritiene opportuno riproporre in maniera simile lo stesso meccanismo introdotto lo scorso anno in relazione alle transazioni di mercato, considerando che tale strumento non si è dimostrato molto efficace nel contenere le variazioni di prezzo in termini assoluti presso il mercato organizzato del GME, variazioni che sono risultate semplicemente "gradualizzate" di sessione di mercato in sessione, per gran parte dell'anno (fino alla riduzione della frequenza delle sessioni avvenuta a febbraio e all'annuncio dell'emanazione del DM)³.

Si ritiene quindi che il meccanismo finalizzato a limitare le oscillazioni del prezzo dei TEE scambiati

² Un valore di potenziale perdita tra 10 e 15 €/tee risulta molto più alto della potenziale perdita che risultava disegnata con il meccanismo di definizione del contributo tariffario precedente, senza cap in valore assoluto ma con un valore massimo di riconoscimento dinamico rispetto alla media dei valori riscontrati sul mercato.

³ Nel Box 1, a pag. 11 del DCO, è evidenziato che: "Pur in un contesto di prezzi caratterizzato da scarsità di offerta e forti rialzi di prezzo, nel periodo compreso tra giugno 2017 e gennaio 2018 tutti gli scambi di TEE avvenuti sul mercato in ciascuna sessione sono risultati essere compresi nell'intervallo definito dal parametro α cioè non ci sono stati scambi di TEE conclusi a prezzi maggiori o minori di più del 12% rispetto alla sessione precedente (ad eccezione di una modica quantità in occasione di una delle sessioni di ottobre 2017, allorquando si è riscontrata una diminuzione dei prezzi in concomitanza con il rilascio di una quantità considerevole di TEE)". Si ritiene che tale circostanza costituisca proprio la conseguenza (quale comportamento opportunistico da parte dei possessori di TEE?) delle regole precedentemente introdotte, che hanno di fatto quindi individuato una sorta di trend massimo di aumento "consentito" per i TEE scambiati sul mercato. Viene da pensare che se la forchetta di oscillazione fosse stata diversa (ad esempio $\pm 20\%$ piuttosto che $\pm 5\%$) l'osservazione di cui al Box 1 sarebbe risultata ancora valida, pur in presenza di una diversa ampiezza dell'intervallo di ammissibilità.

tramite accordi bilaterali, di cui tenere conto nella definizione del contributo tariffario, andrebbe diversamente calibrato, riducendo notevolmente, rispetto ai valori ipotizzati in consultazione ($\pm 12\%$ o addirittura $\pm 20\%$), la “forchetta” dell’intervallo di oscillazione. Si ritiene anzi che, sulla scorta degli elementi illustrati in risposta agli specifici spunti di consultazione, l’intervallo di oscillazione debba essere individuato in valore assoluto (ad esempio nell’ordine di 2,00 €), e non in valore percentuale, poiché quest’ultimo, alla luce degli elevati valori correnti dei titoli, non sarebbe in grado di garantire scostamenti ragionevolmente contenuti e di evitare, quindi, la possibilità di influenzare opportunisticamente il valore del contributo tariffario da riconoscere. Tale possibilità, nell’ambito di regole che lo consentano, potrebbe essere posta in atto da soggetti con ruoli diversi (soggetto produttore di titoli vs. soggetto obbligato) appartenenti al medesimo gruppo societario, piuttosto che da soggetti produttori di titoli e/o soggetti operanti solamente in *trading*, che si accordino con l’intento di influenzare il valore del contributo tariffario riconosciuto.

Inoltre, secondo le modalità proposte (prezzo del mese $n-1$ aumentato o diminuito di un parametro percentuale scelto in funzione del fatto che gli scambi siano avvenuti, nel mese n , in maggiori quantità sopra o sotto la soglia⁴), si presenterebbe un ulteriore aspetto discutibile. In presenza di dinamiche di prezzo anomale che conducessero - in un singolo mese - a scambi bilaterali al di fuori dell’intervallo di tolleranza individuato, sia al di sopra che al di sotto delle soglie prefissate, il meccanismo proposto potrebbe condurre a far riferimento prevalente ad una dinamica già datata. Ciò avverrebbe se il riferimento prevalente fosse a quanto avvenuto nella prima parte del mese e ad un andamento non più aderente all’effettiva dinamica dei prezzi sul mercato organizzato del momento, più rispondente – invece – all’effettivo valore dei TEE. Relativamente a questa casistica, il rischio della possibile anomalia evidenziata potrebbe essere mitigato ricalibrando il meccanismo ed assumendo come riferimento non il prezzo rilevante mensile del mese ($n-1$), ma il valore medio di mercato dei TEE nello stesso mese (n).

2. Necessità di esclusione delle vendite infragruppo, o con controparte diversa da un soggetto obbligato, dal computo dei bilaterali che concorrono alla determinazione del contributo tariffario e introduzione, per la definizione del contributo, di opportune modalità di ponderazione dell’incidenza dei bilaterali.

Per le ragioni sopra tratteggiate, andrebbero conseguentemente escluse dal *panel* del computo dei bilaterali “rilevanti” ai fini dei riflessi sul contributo tariffario sia gli scambi tramite bilaterali infragruppo che quelli eventualmente effettuati con una controparte diversa da un soggetto obbligato. In merito alle vendite tramite bilaterali infragruppo e ai fini del loro monitoraggio risulteranno peraltro utili le disposizioni introdotte dall’art. 1, comma 1, lett. h) del DM (ovvero del nuovo art. 16, comma 3, del DM 11.01.2017), in base alle quali dovrebbe risultare più agevole individuare possibili compravendite “anomale”, di cui poter valutare anche i possibili effetti sul mercato e/o gli eventuali interventi del caso.

Inoltre, ai fini di un equilibrato computo dell’incidenza dei bilaterali nella determinazione del

⁴ Cfr. in particolare punto 3.12. del DCO.

contributo tariffario ed in relazione a quanto evidenziato nella nota 1, il valore dei bilaterali non dovrebbe essere ponderato in funzione dei corrispondenti volumi totali (di bilaterali) ma in funzione dei soli volumi corrispondenti ai bilaterali a prezzo “rilevante” (in alternativa dovrebbe essere comunque introdotto un diverso peso modulativo, inferiore rispetto a quello applicato al valore dei TEE scambiati sul mercato).

3. Necessità di superare completamente, allo stato attuale, l’adozione del criterio di competenza e/o di rinviarne l’applicazione ad eventuali altre future situazioni di mercato dei TEE.

Ancor più a seguito delle modifiche introdotte dal recente DM, come più in dettaglio precisato in risposta allo spunto di consultazione Q8, si ritiene che, allo stato attuale, non esistano più i presupposti per l’adozione del criterio di competenza in luogo del criterio di cassa, che dovrebbe essere quindi mantenuto, almeno sino a quando non muteranno alcune condizioni strutturali alla base del mercato.

Per quanto riguarda, infine, le tempistiche di messa a regime delle misure di adeguamento delle regole di determinazione del contributo tariffario, si ritiene che queste possano entrare in vigore a partire dall’anno d’obbligo 2018, con l’esclusione - tuttavia - degli scambi tramite bilaterali avvenuti e/o definiti prima della data di entrata in vigore delle nuove regole di calcolo del contributo. I titoli corrispondenti a tali scambi, avvenuti sino alla data di pubblicazione della deliberazione che farà seguito alla presente consultazione, non andrebbero quindi considerati nell’applicazione della formula per la definizione del contributo tariffario (e nella determinazione del prezzo rilevante mensile dei bilaterali del mese precedente, ove questo venga adottato quale riferimento - in luogo, come suggerito, del valore medio di mercato dei TEE del mese corrente).

In ogni caso si ritiene debbano essere evitati interventi che, sia attraverso modifiche degli attuali criteri di definizione del contributo sia attraverso le tempistiche della loro entrata in vigore, introducano ulteriori limitazioni nel riconoscimento dei costi e/o penalizzazioni per i soggetti obbligati. La necessità di adottare soluzioni idonee a prevenire effetti negativi o distorsivi delle misure prefigurate e possibili ulteriori effetti negativi sui soggetti obbligati risulta ancor più importante alla luce della riduzione del numero di sessioni di mercato tuttora operante, che ci si augura possa essere rimossa quanto prima dai soggetti competenti in proposito, ripristinando la frequenza settimanale delle sessioni di mercato.

Si riportano di seguito le risposte ai singoli spunti di consultazione.

Q1: Si condivide l’orientamento dell’Autorità in merito all’opportunità di non prevedere più la correlazione tra il contributo definitivo e un contributo di riferimento, sinora reso noto contestualmente all’inizio dell’anno d’obbligo? E all’opportunità di non prevedere coefficienti atti a introdurre inerzia con cui i contributi tariffari tengono conto dei prezzi di scambio?

In considerazione delle novità apportate dal DM, si ritiene del tutto ragionevole e si condivide

l'orientamento di non prevedere più la correlazione tra il contributo definitivo e un contributo di riferimento, superando la necessità di prevedere i coefficienti β , γ e k a suo tempo definiti dall'Autorità allo scopo di introdurre inerzia con cui il contributo tariffario tiene conto dei prezzi di scambio.

Circa le modalità con cui il contributo tariffario debba riflettere i prezzi di scambio, pur prendendo atto della prescrizione, in base a quanto stabilito dal DM, di ricomprendere tutte le transazioni di titoli (anche tramite scambi bilaterali) ai fini della determinazione del contributo tariffario, si evidenzia la necessità che l'Autorità pesi adeguatamente ed in misura maggiore le transazioni avvenute sul mercato nella formazione dell'importo da riconoscere ai soggetti obbligati adempienti ai propri obblighi, tenuto conto che, come riconosciuto dalla stessa Autorità al paragrafo 3.7: *“[...] i prezzi degli scambi regolati tramite accordi bilaterali non siano realmente rappresentativi del valore dei titoli, in particolare quando sono associati ad attività collaterali nel settore dei servizi energetici, il cui prezzo è definito in esito a diverse valutazioni.”*.

Q2: Si ritengono opportune ulteriori considerazioni in merito alle modifiche correlate all'introduzione del cap al contributo erogato?

In base agli esiti della sessione di scambio dei TEE del 17 luglio u.s. sulla piattaforma gestita dal GME, il mercato sembra al momento essersi stabilizzato attorno ai 250 €/TEE, valore corrispondente al *cap* previsto dal DM (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 luglio 2018, alcuni giorni prima - quindi - dello svolgimento della sessione di mercato di luglio). In alcuni casi, tuttavia, le transazioni sono comunque avvenute ad un prezzo superiore, determinando un prezzo medio ponderato di 251,92 €/TEE. L'introduzione del *cap* con il DM non sembra pertanto una misura sufficiente a garantire che il valore degli scambi sul mercato non superi il limite di 250 €/TEE e permane pertanto il rischio che dinamiche anomale (che potrebbero parimenti riguardare gli scambi bilaterali di titoli) possano riverberarsi sulla quantificazione del contributo tariffario, generando una perdita secca fino a 15 €/TEE (valore che rappresenta il livello soglia relativo al costo/opportunità per il soggetto obbligato di far fronte al proprio obbligo utilizzando i “TEE non derivanti da progetti” che saranno emessi dal GSE). Si ricorda che, all'interno del meccanismo dei certificati bianchi, il soggetto obbligato ha un ruolo “passante” e pertanto, così come non dovrebbe trarre profitti, non dovrebbe neppure incorrere in perdite per effetto delle regole di funzionamento del meccanismo stesso.

Alla luce di quanto sopra e delle nuove regole con l'introduzione del *cap*, si ritiene che in caso di mancato raggiungimento del proprio obiettivo minimo, un soggetto obbligato non dovrebbe essere considerato sanzionabile ove possa dimostrare di non essere riuscito ad acquistare un quantitativo di titoli sufficiente, pur offrendo in acquisto a valori di 250 €/TEE sul mercato organizzato e/o tramite accordi bilaterali, e non abbia ritenuto di richiedere al GSE l'emissione di “Certificati Bianchi non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica” ad un valore compreso tra 10 e 15 €/TEE, nell'incertezza di riuscire poi a riscattarli senza perdite.

Ciò anche considerando il ridotto numero di sessioni di mercato disponibili (ancora solo dieci prima della fine del corrente anno d'obbligo) per effetto della nuova frequenza mensile introdotta dallo scorso mese di febbraio e che ci si augura possa essere superata quanto prima, ripristinando la

frequenza settimanale delle sessioni di mercato.

Q3: Si condivide l'opinione dell'Autorità di tenere conto, ai fini della determinazione del contributo erogato, solo delle transazioni avvenute, mensilmente, tramite accordi bilaterali all'interno di un intervallo di prezzo rispetto alla media rilevante del mese precedente, oltre che del disposto normativo? Quale tra i valori indicati per la definizione dell'intervallo di prezzo rilevante per gli scambi tramite bilaterali si ritiene maggiormente opportuna?

In generale, per le motivazioni in parte già anticipate nelle *Osservazioni generali*, non si ritiene corretta l'introduzione, ai fini della determinazione del contributo erogato, del computo anche dei prezzi delle transazioni di TEE bilaterali, poiché si ritiene che tali prezzi, come giustamente evidenziato dall'Autorità, non siano realmente rappresentativi del valore dei titoli. Infatti, in molti casi:

- gli scambi avvengono anche infragruppo secondo criteri che soltanto parzialmente rispecchiano le logiche di mercato;
- gli scambi avvengono tra *trader* (in particolare, tra *Energy Service Company* - ESCo) per ragioni che esulano dall'utilizzo dei titoli per l'assolvimento degli obblighi di efficienza energetica e possono alterare il conseguente valore del contributo tariffario;
- gli acquisti di TEE tramite scambi bilaterali avvengono per mezzo di contratti pluriennali basati su condizioni non paragonabili al mercato *spot*;
- le registrazioni degli scambi bilaterali sottostimano il valore effettivo del titolo, in quanto considerano soltanto il prezzo pagato come acconto dall'acquirente al momento della transazione e non il conguaglio pagato alla fine dell'anno d'obbligo sulla base di indicizzazioni al prezzo medio di mercato.

Ciò premesso, si prende atto della necessità per l'Autorità di dar seguito a quanto previsto dal DM in proposito (art. 1, lettera f)⁵ e si ritiene possano essere individuate modalità applicative volte a limitare i potenziali effetti distorsivi che un'introduzione indistinta dei bilaterali nella formula di calcolo del contributo tariffario potrebbe comportare.

Nello specifico, si propone di:

- escludere dal calcolo gli scambi bilaterali di TEE avvenuti tra *trader* ed ammettere soltanto gli scambi avvenuti tra *trader* e soggetto obbligato, purché al di fuori dello stesso gruppo societario;
- ponderare il valore dei bilaterali soltanto sul volume di riferimento degli stessi (scambiati a prezzo "rilevante") e non sull'intero quantitativo di TEE scambiati tramite accordi bilaterali (in alternativa ma in subordine, nella formula di calcolo del contributo, all'addendo relativo ai bilaterali dovrebbe essere applicato un opportuno peso modulativo, inferiore rispetto a quello applicato al valore dei TEE scambiati sul mercato).

Come già evidenziato nelle *Osservazioni generali*, si ritiene che la previsione di una variazione massima pari a $\pm 12\%$ per la definizione della grandezza "prezzo rilevante mensile dei bilaterali" (nel

⁵ "La copertura dei costi [...] è effettuata secondo modalità definite dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, in misura tale da riflettere l'andamento dei prezzi dei Certificati Bianchi riscontrato sul mercato organizzato, nonché registrato sugli scambi bilaterali, qualora inferiore a 250 euro, definendo un valore massimo di riconoscimento".

DCO si ipotizza addirittura che la variazione possa essere definita anche sino a $\pm 20\%$) costituisca un intervallo di variabilità eccessivamente ampio anche alla luce degli esiti dell'ultima sessione di mercato presso la piattaforma organizzata del GME - ricordati in risposta allo spunto di consultazione Q2 - che potrebbe condurre, in presenza di andamenti anomali presso una delle due sedi di negoziazione, ad un disaccoppiamento tra la dinamica del mercato organizzato e quella degli scambi bilaterali, con conseguenti rilevanti effetti sulla quantificazione del contributo tariffario.

Per ovviare a tale rischio, si ritiene che il riferimento su cui calcolare lo scostamento dovrebbe essere il prezzo medio di mercato del mese di riferimento e non quello relativo ai bilaterali del mese precedente, in quanto è necessario tenere conto dell'eventuale volatilità degli scambi di mercato, che possono introdurre differenze anche molto sensibili da un mese all'altro. Inoltre, affinché vengano considerati soltanto gli scambi bilaterali di TEE che avvengono in linea con le dinamiche del mercato, si ritiene preferibile individuare lo scostamento minimo e massimo in valore assoluto anziché in termini percentuali. Sulla base dell'esperienza e di una macro-analisi condotta,

[Omissis]

. Alla luce di ciò una soglia ragionevole potrebbe essere ± 2 € rispetto al prezzo medio mensile riscontrato sul mercato organizzato (o un simile valore che dovesse risultare da eventuali analoghe e/o più dettagliate analisi). Solo in subordine, qualora si intendesse confermare l'orientamento ad introdurre una soglia percentuale, tale soglia non dovrebbe non dovrebbe comunque eccedere uno/due punti percentuali ($\pm 1\% \div \pm 2\%$).

Da ultimo, pur comprendendo la *ratio* di applicare le previsioni del nuovo DM, non si ritiene ragionevole l'esclusione, dal calcolo del "prezzo rilevante mensile dei bilaterali", degli scambi bilaterali effettuati oltre il *cap*, che andrebbero invece considerati, così come previsto per i TEE scambiati sul mercato. Al riguardo si osserva che, se il fine è volto ad escludere gli scambi avvenuti tramite bilaterali ad un prezzo particolarmente elevato, il raggiungimento di tale obiettivo sarebbe già garantito con un'adeguata soglia di variazione, in termini assoluti o percentuali (± 2 € o valore simile, oppure, in subordine, $\pm 1\% \div \pm 2\%$, secondo quanto più sopra proposto).

Q4: E in merito all'intendimento di tenere conto di tutte le transazioni di mercato?

Anche alla luce delle novità introdotte dal DM, si condivide la necessità di tenere conto di tutte le

[Omissis]

transazioni di mercato, fermo restando quanto rappresentato in risposta allo spunto di consultazione Q3 relativamente ai TEE bilaterali, in merito alla determinazione del contributo tariffario spettante ai soggetti obbligati.

Q5: Si condivide la formula indicata per la definizione del contributo tariffario da erogarsi a valere sui TEE utilizzati dai distributori per adempiere ai propri obblighi?

Si nutrono perplessità in merito alla formula proposta, per le considerazioni già espresse relativamente alle modalità con cui si prefigura di tener conto degli scambi bilaterali.

Si ritiene, pertanto, che la formula dovrebbe essere rivista sulla base delle considerazioni formulate in risposta allo spunto di consultazione Q3, ovvero considerando in particolare solo le quantità di titoli scambiati tramite accordi bilaterali al prezzo rilevante dei bilaterali e non tutti i volumi di bilaterali scambiati.

Solo in subordine, qualora si intendesse confermare l'orientamento ad includere nella formula tutti i volumi scambiati tramite bilaterali, fermo restando quanto espresso in risposta allo spunto di consultazione Q3 in relazione alla variazione massima per la definizione della grandezza "prezzo rilevante mensile dei bilaterali", andrebbero identificati pesi differenziati per i diversi addendi al numeratore e al denominatore, al fine di riflettere la maggior rispondenza dei TEE scambiati sul mercato al reale valore dei TEE (una prima possibile ipotesi al riguardo potrebbe prevedere l'applicazione di un coefficiente di modulazione pari, ad esempio, a 0.8 per l'addendo relativo ai TEE scambiati sul mercato e pari, ad esempio, a 0.2 per quello relativo ai bilaterali, ri-proporzionando corrispondentemente il denominatore della formula, Q_{TOTALI} , ad esempio in $0,8 Q_{MERCATO} + 0,2 Q_{BLT}$).

Q6: Si condividono gli intendimenti dell'Autorità in merito alla possibilità di anticipare gli adempimenti degli anni d'obbligo in occasione della finestra del 30 novembre? Si condivide la scelta di definire una tantum il contributo da erogarsi in acconto, come proposto nel documento?

Si condividono gli intendimenti dell'Autorità in merito alla possibilità di anticipare gli adempimenti degli anni d'obbligo in scadenza entro il successivo mese di maggio, in occasione della finestra del 30 novembre.

Non si condivide, invece, la proposta di definire in misura fissa, tramite una prestabilita decurtazione percentuale rispetto al valore del contributo massimo (250 €/TEE), il contributo da erogarsi in acconto. Un simile approccio non sembra neppure pienamente coerente con la finalità di neutralizzare il rischio di conguagli negativi, in restituzione, a seguito dell'annullamento di maggio, a fine dell'anno d'obbligo, dato che, ad esempio, qualora i prezzi dei titoli dovessero ridursi, vi sarebbe il rischio che il valore fisso di acconto risulti superiore.

Si ritiene preferibile, pertanto quantificare l'acconto sulla base dell'effettivo prezzo medio ponderato da giugno a novembre, utilizzando la stessa formula con cui sarà calcolato poi il contributo definitivo (ciò dovrebbe risultare agevolmente gestibile con gli attuali strumenti di *reporting* del mercato).

In subordine, qualora l'Autorità intendesse dar seguito all'orientamento di individuare in misura fissa e predeterminata il contributo in acconto, l'ipotizzata decurtazione rispetto al *cap* (250 €/TEE) dovrebbe risultare inferiore a quanto delineato e comunque non superiore al 10%. Ciò tenuto conto che non dovrebbero comunque esservi rischi di conguagli negativi, considerando:

- le quote di titoli annullabili in acconto al 30 novembre;
- il fatto che, per accedere ai titoli emessi “allo scoperto” dal GSE, il soggetto obbligato deve possedere già almeno il 30% dell'obiettivo minimo;
- il controvalore dei titoli emessi “allo scoperto dal GSE”, inferiore sicuramente a meno di 1/20 del valore del contributo tariffario dell'anno d'obbligo 2017 (311,45 €/TEE) che sarebbe stato utilizzato per l'erogazione dell'acconto in assenza del DM e a meno di circa 1/17 rispetto al valore del *cap*.

Q7: Si ritiene l'Autorità abbia compiutamente inquadrato il meccanismo dei TEE non derivanti da progetti? Si ritiene opportuno segnalare ulteriori aspetti rilevanti, anche al fine della successiva approvazione delle modalità attuative predisposte dal GSE?

Si ritiene che l'Autorità abbia inquadrato correttamente il meccanismo dei TEE non derivanti da progetti.

Con riferimento ai TEE non derivanti da progetti, anche alla luce di quanto rappresentato nel seguito in risposta allo spunto di consultazione Q8, si ritiene utile specificare esplicitamente, anche nel provvedimento con cui si provvederà all'aggiornamento dei criteri di definizione del contributo tariffario, che, in coerenza con quanto previsto dal DM, i titoli richiesti al GSE per assolvere l'obbligo minimo, ove riscattati nei termini previsti, daranno luogo alla “*corresponsione del contributo tariffario suddetto, valido per l'anno in corso*” (art. 1, comma 8 del nuovo DM) e quindi saranno valorizzati secondo il criterio di cassa.

Q8: Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito all'obbligo di registrazione dei contratti bilaterali con la previsione di abrogazione della deliberazione 345/07 e all'ulteriore dilazione dell'applicazione del criterio di competenza?

Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito all'obbligo di registrazione dei contratti bilaterali con la previsione di abrogazione della deliberazione 345/07, ferma restando la necessità di stabilire alternative modalità di controllo amministrativo volte ad accertare la ragionevolezza delle transazioni che avvengono tramite scambi bilaterali (anche all'interno dello stesso gruppo societario) e la rispondenza delle stesse ai principi di trasparenza e neutralità, ricordati anche al punto 5.4 del DCO. Tali controlli andrebbero estesi parimenti alle transazioni di mercato e potrebbero essere condotti dal GME sulla base, ad esempio, di verifiche a campione della documentazione che accompagna gli scambi bilaterali/le transazioni di mercato e mediante controlli puntuali ogni qual volta si verificano dinamiche di prezzo anomale.

In merito all'orientamento, prefigurato al capitolo 5 del DCO, di ulteriore dilazione dell'applicazione del criterio di competenza rispetto al criterio di cassa (con primo anno di applicazione dal 2019

anziché dal 2018), si esprimono alcune considerazioni, ancorché non oggetto di uno specifico spunto di consultazione. Anche alla luce delle modifiche introdotte dal DM, come in parte riconosciuto dalla stessa Autorità⁷ e come già evidenziato nelle *Osservazioni generali*, si ritiene che, allo stato attuale, non esistano i presupposti per l'adozione del criterio di competenza in luogo del criterio di cassa, che dovrebbe essere quindi mantenuto, almeno sino a quando non muteranno alcune condizioni strutturali alla base del mercato (e anche considerando che il *cap* al contributo tariffario introdotto svolge già la funzione di "valore obiettivo").

Si ritiene, pertanto, che la previsione circa la progressiva introduzione del criterio di competenza, in sostituzione di quello attuale per cassa, contenuta nella deliberazione 435/2017/R/efr come modificata dalla 634/2017/R/efr, andrebbe allo stato attuale superata in coerenza con il quadro normativo che si è venuto a delineare.

Il criterio di competenza potrebbe essere, al limite, mantenuto al fine di evitare comportamenti opportunistici da parte dei soggetti obbligati, esclusivamente per gli eventuali TEE detenuti dal soggetto obbligato e non annullati, pur in presenza di obblighi residui in termini di quota dell'anno corrente oltre l'obiettivo minimo o di quote di recupero di anni precedenti.

Q9: Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito all'entrata in vigore delle modifiche proposte? In particolare, si riterrebbe invece più opportuno dilazionare alla data di entrata in vigore del decreto la previsione di non considerare nella formula di determinazione del prezzo rilevante mensile dei bilaterali gli scambi avvenuti a prezzi non inferiori al valore di 250 €/TEE?

Si ritiene ragionevole che le modifiche risultanti dagli esiti della presente consultazione siano vigenti a partire dall'anno d'obbligo 2018, con l'esclusione degli scambi bilaterali avvenuti e/o definiti prima della data di entrata in vigore delle nuove regole di calcolo del contributo. Tali scambi non andrebbero considerati nella formula per la definizione del contributo tariffario (e nella determinazione del prezzo rilevante mensile dei bilaterali).

In subordine, qualora si decidesse di considerare anche i bilaterali già a partire dall'anno d'obbligo 2018, andrebbero almeno esclusi gli scambi avvenuti precedentemente all'uscita del documento di consultazione a prezzi inferiori a 248 euro - anche alla luce delle considerazioni espresse in risposta allo spunto di consultazione Q3 - in quanto palesemente riconducibili a logiche non legate al mercato (es. scambi infragruppo o acconti).

⁷ Cfr. par. 5.5 "Per quanto riguarda il criterio di competenza, introdotto in luogo del criterio di cassa, l'Autorità ritiene che le modifiche già introdotte o in via di definizione abbiano profonda influenza sull'andamento dei mercati e sulla disponibilità di TEE e rendano decisamente meno volatile la domanda di TEE. Per questi motivi e riservandosi di valutare l'effetto delle modifiche sulle transazioni, si ritiene opportuno dilazionare ulteriormente rispetto a quanto previsto l'entrata in vigore, a valere sui TEE utilizzati dai distributori per soddisfare le quote residue dei propri obblighi a valere sugli anni precedenti".